

Nota 4

Permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria e umanitaria – differenze.

• **Asilo politico:** al titolare dello status di rifugiato, viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo politico. Ottiene lo status di rifugiato chi dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951. La Convenzione di Ginevra, all'articolo 1 sancisce che è rifugiato "chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra".

A seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, la questura dovrà rilasciare il relativo **permesso di soggiorno della durata di 5 anni rinnovabili**. Il permesso concede il diritto a chi ne è titolare di:

- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Accedere al pubblico impiego.
- Accedere al servizio sanitario nazionale.
- Accedere alle prestazioni assistenziali dell'Inps.
- **Accesso allo studio.**
- Titolo di viaggio: lo Stato italiano ha l'obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto.
- Ricongiungimento familiare: il titolare di asilo politico può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
- Cittadinanza italiana: i tempi previsti per poter richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione sono ridotti alla metà, essendo necessari 5 anni di permanenza in Italia anziché 10.

• **Protezione sussidiaria:** tale tipo di protezione viene rilasciata dalla **Commissione Territoriale competente** (vedi sito **Ministero dell'Interno**: <http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale/commissioni-territoriali-riconoscimento-protezione-internazionale>), qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia dimostri il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine. Il relativo **permesso di soggiorno avente durata di 5 anni**, viene rilasciato dalla Questura e può essere rinnovato previa verifica del perseverare delle cause che ne hanno consentito il rilascio. Il permesso concede il diritto a chi ne è titolare di:

- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Accedere al pubblico impiego.
- Accedere al servizio sanitario nazionale.
- Accedere alle prestazioni assistenziali dell'Inps.
- **Accesso allo studio.**
- Titolo di viaggio: la questura può rilasciare un titolo di viaggio valido solo se il titolare di protezione sussidiaria ha valide ragioni che non gli consentono di richiedere il passaporto all'autorità diplomatica del paese di origine.
- Ricongiungimento familiare: anche in questo caso il titolare di protezione sussidiaria può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
- È possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinunciando così allo status di protezione sussidiaria.

• **Permesso di soggiorno umanitario:** viene rilasciato quando non sussistono i requisiti per l'asilo politico né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. Si ha diritto a tale permesso quando sussistono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano. Il permesso è rilasciato dalla Questura su richiesta della Commissione territoriale che ha provveduto ad esaminare la situazione del richiedente, oppure su richiesta del cittadino straniero. **La durata del permesso di soggiorno è variabile anche se la prassi vuole che venga concesso per un massimo di due anni rinnovabili e concede il diritto di:**

- **Accesso allo studio.**
- Accedere al servizio sanitario nazionale.
- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
- Ricongiungimento familiare: non consentito.
- Titolo di viaggio: non rilasciato.